

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

#### Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si apportano varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, intese ad introdurre nella normativa vigente taluni adattamenti che rendano la normativa stessa più rispondente alle esigenze che si sono venute via via manifestando.

In particolare l'articolo 2 abroga le norme che attualmente disciplinano la materia relativa al giudizio preventivo di idoneità a ricoprire la carica inerente al grado superiore per gli ufficiali dei servizi tecnici dell'Esercito, e sopprime le commissioni competenti a formulare il predetto giudizio. Con tale abrogazione si intende eliminare l'esistente duplicità di valutazioni espresse allo stesso fine (da parte delle cennate commis-

sioni e in prosieguo dalle commissioni ordinaria e superiore di avanzamento).

Con il nuovo articolo 69-bis della legge di avanzamento, *sub* articolo 3 del disegno di legge, si detta una nuova disciplina dei vantaggi di carriera previsti per gli ufficiali del servizio sanitario dell'Esercito che conseguono una specializzazione. La nuova disciplina risulta necessaria perchè quella attuale non pone alcun limite al conseguimento dei titoli utili per l'attribuzione dei vantaggi, consentendo il cumulo di un numero indeterminato di essi; ciò comporta che può essere ampiamente superata la limitazione posta dalla legge nel fissare le aliquote di ruolo per il conseguimento dei vantaggi nei singoli gradi.

Si verifica inoltre che gli ufficiali medici possono conseguire i vantaggi suddetti sin-

golarmente sotto le date più disparate (a differenza degli ufficiali delle Armi che li ottengono a gruppi omogenei, dopo la frequenza di particolari corsi e sotto un'unica data), per cui si hanno effetti diversi sull'avanzamento a seconda della data di comunicazione dell'avvenuta acquisizione del titolo.

Per ovviare ai cennati inconvenienti le nuove norme stabiliscono che i vantaggi di carriera, per titolo di specializzazione, vengono attribuiti una sola volta durante la carriera; i vantaggi sono concessi sotto la data del 31 agosto di ciascun anno agli ufficiali che abbiano conseguito il titolo tra il 1° settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto. Tale termine è stato scelto con l'intento di concedere il vantaggio in tempo utile prima della determinazione dell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare (31 ottobre).

Con l'articolo 4 sono abrogati l'articolo 70 della legge, relativo ai vantaggi di carriera spettanti ai capitani e maggiori in possesso dei brevetti di osservatore dall'aeroplano, di pilota-osservatore dell'Esercito e di pilota-osservatore dall'elicottero, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63, che ha esteso le relative norme agli ufficiali dei carabinieri. Detti vantaggi furono concessi a suo tempo al fine di garantire agli interessati, in un periodo caratterizzato da lenti sviluppi di carriera, la possibilità di conseguire la promozione a colonnello prima del raggiungimento dei limiti di età. Attualmente con l'aumento di detti limiti (legge 18 ottobre 1962, n. 1499) e la riduzione della permanenza nei gradi inferiori (legge 16 novembre 1962, n. 1622) è venuta meno la finalità dei vantaggi di carriera, mentre non esistono difficoltà di reclutamento per il personale addetto alla cooperazione aereo-terrestre.

Con l'articolo 5, in analogia a quanto attualmente stabilito dall'articolo 116 della legge per gli ufficiali di complemento della Marina imbarcati su navi mercantili, si prevede il computo per metà, ai fini dell'avanzamento, ma non oltre i quattro quinti del periodo prescritto, del servizio effettivo aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea dagli ufficiali di complemento delle tre Forze armate.

Con l'articolo 6 si provvede a sostituire il quadro XIX (Ruolo del servizio di amministrazione) della tabella n. 1 annessa alla legge, apportando alcune modifiche ai periodi minimi di attribuzioni specifiche. In particolare viene previsto che i colonnelli — per i quali attualmente non è richiesto alcun periodo di attribuzioni specifiche — svolgano per due anni le funzioni di direttore di amministrazione, od altro incarico equipollente; ciò allo scopo di perfezionare la preparazione di detti ufficiali con le complesse e delicate mansioni di revisione e di coordinamento nel settore amministrativo-contabile, e di consentire poi ai maggiori generali di svolgere in modo più completo e rispondente alle specifiche esigenze le funzioni ispettive e di controllo loro attribuite.

Per i tenenti colonnelli, per i quali attualmente è richiesto l'esercizio delle funzioni di relatore o vice relatore (per un biennio) e di capo sezione nell'ambito di una direzione di amministrazione (per un altro biennio), anche se tali funzioni siano state esercitate in tutto o in parte nel grado di maggiore, non appare più necessario l'avvicendamento tra i due tipi di incarico, considerato che si sono andate sempre più riducendo le differenze tra le rispettive attribuzioni. Risulta quindi più funzionale la permanenza quadriennale nell'incarico organicamente attribuito agli ufficiali superiori di amministrazione nell'ambito degli organi centrali, delle direzioni di amministrazione e dei corpi e, cioè, indifferentemente negli incarichi di relatore, vice relatore o capo sezione.

Per i capitani e tenenti si è ritenuto opportuno ripartire tra i due gradi il periodo di attribuzioni specifiche attualmente richiesto per i capitani, in modo da consentire agli interessati la graduale acquisizione delle condizioni di avanzamento. Non è più previsto, inoltre, per i capitani, il « corso superiore di amministrazione » per i motivi che giustificano la soppressione dei corsi di addestramento per i capitani delle Armi e degli altri servizi dell'Esercito, come viene di seguito illustrato.

Detti corsi, mentre erano pienamente validi all'epoca dell'entrata in vigore della legge di avanzamento, ai fini della formazione

professionale e della selezione degli ufficiali, risultano ora non più rispondenti allo scopo, in quanto i ruoli hanno assunto caratteristiche di maggiore omogeneità comprendendo in prevalenza ufficiali provenienti dai corsi di accademia, e quindi già formati e selezionati. Di conseguenza con l'articolo 7 del disegno di legge si provvede alla soppressione dei corsi di addestramento sopra indicati. Per i capitani dell'Arma dei carabinieri ha già disposto in tal senso l'articolo 3 della legge 6 dicembre 1972, n. 786.

Con l'articolo 8 vengono inclusi tra le attribuzioni specifiche, richieste ai fini dell'avanzamento dei colonnelli e tenenti colonnelli del ruolo normale delle capitanerie di porto, alcuni incarichi analoghi, per l'importanza delle relative funzioni, a quelli in atto previsti, il cui limitato numero impone frequenti avvicendamenti dei titolari con detrimento per gli interessi dell'Amministrazione. In particolare viene stabilita per i colonnelli la validità, ai fini dell'avanzamento, anche del periodo trascorso come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da un ufficiale generale e, per i tenenti colonnelli, la validità del periodo compiuto come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima.

L'articolo 9 è inteso a sopprimere, per i colonnelli del ruolo naviganti normale, il requisito della permanenza di un anno presso un comando di grande unità, o comando equipollente, requisito che si è dimostrato non più rispondente ai fini della migliore formazione e del più utile impiego degli ufficiali in questione.

L'articolo 10 prevede, per i tenenti della Aeronautica (ruolo servizi e ruolo assistenti tecnici) il computo, nel periodo di attribuzioni specifiche richiesto ai fini dell'avanzamento, dell'eventuale frequenza dei corsi di specializzazione, alla stregua di quanto già previsto dalla legge 26 gennaio 1963, n. 52, per gli ufficiali ingegneri, fisici e chimici.

Con l'articolo 11, in corrispondenza della soppressione dei corsi di addestramento prevista dal precedente articolo 7, si aboliscono, per le Armi e i servizi dell'Esercito, i vantaggi di carriera derivanti dai predetti corsi. Per l'Arma dei carabinieri ha già di-

sposto l'articolo 4 della citata legge 6 dicembre 1972, n. 786.

Con lo stesso articolo si provvede inoltre:

ad abrogare le norme che stabiliscono i periodi di volo necessari per l'acquisizione dei vantaggi di carriera da parte degli ufficiali in servizio aeronavigante; ciò in relazione all'articolo 4 del disegno di legge che prevede la soppressione dei predetti vantaggi nei riguardi del personale interessato;

a sostituire il quadro IV (Ruolo del servizio sanitario ufficiali medici) della tabella n. 4 annessa alla legge. Nel nuovo quadro non è più previsto il vantaggio di carriera per il conseguimento della libera docenza, in relazione alle disposizioni della legge 30 novembre 1970, n. 924, che non consentono più di acquisire detto titolo, mentre si richiede che la « specializzazione » sia conseguita in una branca della medicina, chirurgia, biologia attinente all'attività medica militare riconosciuta tale con decreto del Presidente della Repubblica: ciò al fine di evitare l'acquisizione di titoli non utili all'esercizio della specifica attività;

a sopprimere il quadro V (Ruolo del servizio sanitario ufficiali chimici farmacisti) della citata tabella n. 4, in quanto il titolo di « libera docenza », in esso previsto, non può più essere conseguito, come sopra accennato.

L'articolo 12 in applicazione del principio sancito dal precedente articolo 3, che vieta il cumulo dei vantaggi di carriera per lo stesso titolo, detta norme transitorie per gli ufficiali del servizio sanitario che abbiano conseguito la libera docenza in base alle disposizioni precedenti alla citata legge 30 novembre 1970, n. 924.

Analogamente l'articolo 13, in aderenza al principio di cui al precedente articolo 3, tende a dare un'interpretazione autentica alla norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 69 della legge, nel senso che l'ufficiale in possesso di più titoli di specializzazione o di libera docenza, non può oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano in possesso di un solo titolo di specializzazione o di libera docenza.

Lo stesso articolo 13 stabilisce, inoltre, il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per la presentazione dei titoli in precedenza conseguiti.

L'articolo 14, in relazione ai periodi di attribuzioni specifiche previsti, per i colonnelli e per i tenenti del servizio di amministrazione dell'Esercito, dall'allegato A alla emananda legge, stabilisce che detti periodi sono richiesti a decorrere dal 31 ottobre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di permettere agli interessati la tempestiva acquisizione delle condizioni di avanzamento.

Con l'articolo 15 si eleva, per la durata di tre anni, da 1/15 a 1/10 l'aliquota di valutazione dei capitani del ruolo servizi dell'Arma aeronautica. La disposizione ha lo scopo di consentire una contemporanea, migliore scelta di tali ufficiali, in gran parte prove-

nienti dal medesimo concorso di ammissione in carriera.

L'articolo 16, infine, stabilisce che, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della legge, per la determinazione dell'aliquota di valutazione dei maggiori generali del Genio aeronautico — ruolo ingegneri, non si applica il disposto di cui all'articolo 27 della legge 26 gennaio 1963, n. 52 (determinazione dell'aliquota sul numero dei posti in organico); ciò in quanto la situazione del ruolo, nel predetto grado, consiglia ormai di applicare il sistema previsto in via normale dalla legge di avanzamento (determinazione dell'aliquota sul numero degli ufficiali presenti in ruolo).

Sul provvedimento, che non comporta onere finanziario, si è espresso favorevolmente il Consiglio superiore delle Forze armate.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 all'11.

### Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 66 e 67.  
È altresì abrogato l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479.

### Art. 3.

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

« Art. 69-bis. — Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli conseguiti tra il 1° settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto.

I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma.

L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di corso uguale o superiore ».

#### Art. 4.

Sono abrogati, con effetto dall'inizio del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 70, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63.

#### Art. 5.

Dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

« Art. 116-*bis*. — Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica e per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e della Marina il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei periodi di comando, di imbarco o di servizio previsti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla presente legge, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti ».

#### Art. 6.

Il quadro XIX — Ruolo del servizio di amministrazione — della tabella n. 1 annessa alla legge è sostituito da quello riportato nell'allegato A alla presente legge.

## Art. 7.

Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate, in corrispondenza del grado di capitano, le seguenti modificazioni:

a) Quadro III — Ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

b) Quadro IV — Ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

c) Quadro V — Ruolo normale dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

d) Quadro VI — Ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

e) Quadro XIV — Ruolo del servizio automobilistico: sono soppresse le parole « superare il corso superiore automobilistico »;

f) Quadro XV — Ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole « superare il corso di sanità »;

g) Quadro XVI — Ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti): sono soppresse le parole « superare il corso chimico-farmaceutico »;

h) Quadro XVII — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole « superare il corso superiore di commissariato »;

i) Quadro XVIII — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza): sono soppresse le parole « superare il corso superiore di sussistenza »;

l) Quadro XX — Ruolo del servizio veterinario: sono soppresse le parole « superare il corso superiore di veterinaria ».

In calce alla tabella n. 1 è soppressa la nota (*h*).

## Art. 8.

Nella colonna 3 del quadro XI — Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti integrazioni:

in corrispondenza del grado di colonnello dopo le parole « 12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo » sono aggiunte le seguenti: « oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale generale, o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di tenente colonnello dopo le parole « 12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore » sono aggiunte le seguenti: « oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incaricato equipollente ».

## Art. 9.

Nella colonna 3 del quadro I — Ruolo naviganti normale — della tabella n. 3 annessa alla legge, in corrispondenza del grado di colonnello sono soppresse le parole: « 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente ».

## Art. 10.

Nei quadri III — Ruolo servizi — e VIII — Ruolo assistenti tecnici — della tabella n. 3 annessa alla legge, le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza del grado di tenente sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

« Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione »;

« 3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione ».

## Art. 11.

Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Quadro II — Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:*

nella colonna 1 sono soppresse le parole: « Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale e aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (3) »;

nella colonna 2, ed in corrispondenza della suddetta modificazione, sono soppresse le parole: « 1/9 dell'organico del grado »;

nella colonna 1 è soppresa, con la decorrenza indicata all'articolo 4 della presente legge, la seguente dicitura: « Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota osservatore dall'elicottero con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:

a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);

b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo aver conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);

c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4) »;

nelle colonne 2 e 3, in corrispondenza della suddetta modificazione e con la stessa decorrenza, sono soppresse le parole: « 1/36 dell'organico del grado » e « 1/9 dell'organico del grado ».

b) È soppreso il quadro III — Ruolo del servizio automobilistico.

c) Il quadro IV (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali medici) è sostituito da quello riportato nell'allegato B alla presente legge;



il quadro V (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali chimici farmacisti) è soppresso.

d) Sono soppressi i quadri VI (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali commissari), VII (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali di sussistenza), VIII (Ruolo del servizio di amministrazione) e IX (Ruolo del servizio veterinario).

e) Le note (2), (3), (4) e (5) poste in calce alla tabella n. 4 sono sopprese.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 12.

Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di libera docenza, conseguito in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, all'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito che abbia già fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

L'ufficiale che abbia fruito di un vantaggio per titolo di specializzazione, ove abbia conseguito la libera docenza in base alle disposizioni citate nel precedente comma, ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi calcolata, ai sensi delle norme preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel grado in cui ha conseguito la libera docenza stessa. Se la libera docenza sia stata conseguita nel grado di tenente colonnello, lo spostamento è pari a 1/100 dell'organico del grado.

L'ufficiale in possesso di libera docenza non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito titolo accademico valido per la libera docenza stessa.

### Art. 13.

Il quinto comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, deve intender-

si nel senso che l'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito, in possesso di più titoli di specializzazione o di libera docenza, non può oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano in possesso di un solo titolo di specializzazione o di libera docenza.

L'ufficiale che abbia conseguito titolo di specializzazione prima della data di entrata in vigore della presente legge o di libera docenza in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, deve presentare, a pena di decadenza, il relativo titolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore suddetta. Per la valutazione di tali titoli si applicano le norme precedentemente in vigore.

#### Art. 14.

Per i colonnelli non ancora valutati e per i tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito, il periodo di attribuzioni specifiche previsto ai fini dell'avanzamento nell'allegato A alla presente legge viene richiesto a decorrere dal 31 ottobre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

#### Art. 15.

Per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dei capitani dell'Arma aeronautica — ruolo servizi, da ammettere a valutazione è fissata in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

#### Art. 16.

A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dell'aliquota dei maggiori generali del genio aeronautico — ruolo ingegneri, da ammettere a valutazione, non si applica il disposto di cui all'articolo 27 della legge 26 gennaio 1963, n. 52.

Allegato A

TABELLA N. 1

## XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Ten. Generale . . . . .	—	—	1	—	—
Magg. Generale . . . . .	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	tutti
Colonnello . . . . .	scelta	2 anni di Direttore di amministrazione o incarico equipollente	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. Colonnello . . . . .	scelta	4 anni di relatore o di vice relatore o di capo sezione di una Direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	160	4	1/13 della somma dei Tenenti Colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . . . .	anzianità	—	100	—	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni di Direttore dei conti o di capo ufficio amministrazione o incarico equipollente	266	20	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . . . .	anzianità	2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti o di capo ufficio amministraz. anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di Sottotenente	238		
Sottotenente . . . . .	anzianità	—			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(n) Salvo il disposto dell'articolo 31.

Allegato B

TABELLA N. 4

## IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO

(Ufficiali medici)

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICI PER I GRADI DI	
	Capitano	Maggiore
« Specializzazione » conseguita presso una Università italiana in una branca della medicina, chirurgia, biologia attinente all'attività medica militare, riconosciuta tale con decreto del Presidente della Repubblica	1/50 dell'organico dei gradi di capitano e tenente per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione	1/30 dell'organico del grado per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione